

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1856/71 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 agosto 1971**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 737/69 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è

quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(6)</sup>, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che l'importo della restituzione fissato in anticipo applicabile ad una esportazione effettuata il terzo mese successivo a quello in cui il certificato d'esportazione è stato rilasciato, viene applicato ad una esportazione effettuata ulteriormente durante la durata di validità del certificato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1969, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

<sup>(6)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 agosto 1971 che fissa il correttivo applicabile  
alla restituzione per i cereali

*(u.c. / t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0